

COMUNE di CARUGO

(Provincia di COMO)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria ed è redatto in conformità ed in armonia con:

- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- la legge 130/2001;
- la legge Regione Lombardia 22/2003;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 06.02.2007;
- ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia e ad essi si fa riferimento per quanto non specificamente previsto;

Art. 2. Responsabilità del Comune

Il Comune ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose; non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'utilizzo improprio di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale, ecc.).

Art. 3. Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc. così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla legislazione vigente.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 4. Denuncia dei casi di morte

Ogni caso di morte deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio di Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto, fornendo tutte le indicazioni richieste dall'ordinamento vigente. Essa viene fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, o qualsiasi altro stabilimento.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Tra i soggetti obbligati deve ricomprendersi anche l'impresa di pompe funebri incaricata dai parenti del defunto, come confermato dal Ministero della Sanità con circolare n. 24 del 1993.

Art. 5. Denuncia dei casi di morte da parte dei medici

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Gli stessi, indipendentemente dalla denuncia di cui all'art. 4, sono tenuti a denunciare all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, ogni caso di morte su apposita "scheda di morte ISTAT".

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

L'Ufficio di Stato Civile del Comune cura l'invio entro 30 giorni alla propria ASL di copia delle "schede di morte ISTAT" relative ai deceduti sul territorio, affinché si provveda alla tenuta del registro nominativo dei morti con le relative cause.

Per la morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa della morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6. Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria

L'Ufficiale di Stato Civile deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Responsabile del Servizio ASL se dalla scheda risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale.

Art. 7. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alla ATS locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 8. Visita del medico necroscopio

L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopio entro 24 ore dal decesso.

Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento deve essere effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Il medico necroscopio, per ogni caso di morte di persone avvenuta nel territorio del Comune deve rilasciare un apposito certificato scritto della visita fatta, denominato "certificato del medico necroscopio" nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o da morte violenta.

Art. 9. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, il medico deve darne subito avviso all'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 10. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 7.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 11. Nati morti e prodotti abortivi

Per quanto attiene all'autorizzazione all'inumazione e tumulazione dei nati morti o prodotti abortivi si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia

Art. 12. Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri a scopo di studio - prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - autopsie - trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Gli organi responsabili del Servizio ASL, coadiuvati da personale tecnico, regolano, dispongono ed autorizzano per il riscontro diagnostico, il rilascio cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, le autopsie, i trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti oltre che per i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. 285/90, così come integrati dagli artt. 43, 44, 45 e 46 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 e s.m.i.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 Periodo di osservazione

Il periodo che deve trascorrere fra il decesso e la chiusura in bara, in cella frigorifera, autopsia, trattamento conservativo è di:

- a) 24 ore normalmente;
- b) 48 ore nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui vi sono dubbi di morte apparente;
- c) inferiore rispettivamente a 24 o 48 ore, su autorizzazione del direttore sanitario dell'ASL, in casi particolari: malattie infettive, decapitazione, maciullamento, morte accertata con ausili tecnici, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 14. Periodo di osservazione - indicazioni

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva e diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 15. Luoghi di deposito per osservazione

In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali, nell'apposito locale sotto individuato (lettera "c").

A richiesta dei familiari il cadavere può essere trasportato per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato, così come individuata all'art. 42 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) nell'apposito locale ad esso adibito da prevedersi nel cimitero;
- d) presso abitazione propria o dei familiari.

I trasporti di cui al comma precedente sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 e sono a carico dei familiari richiedenti.

L'osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, dovrà evitare la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dagli uffici competenti dell'ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte: speciali precauzioni vanno adottate anche per i deceduti per malattia infettiva e diffusiva.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 16. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17. Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 18. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda sanitaria locale alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

La legge regionale n. 22/2003 affida la verifica della regolarità della chiusura del feretro all'incaricato del trasporto del cadavere.

Art. 18. Caratteristiche della cassa

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti di cui all'art. 18 Regolamento Regionale n. 6/2004 e confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 dello stesso Regolamento Regionale. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzati soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Per il trasferimento di cadaveri oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa, l'una di legno e l'altra di zinco, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione.

Per trasferimento di feretro all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, nonché, gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A).

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva e diffusiva vengono effettuati in duplice cassa entrambe con i requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o piastrina in materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome, le date di nascita e di morte del cadavere o dei resti contenuti.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19. Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. La legge regionale Lombardia n. 22/2003 ha previsto a carico dei Comuni l'obbligo di mettere a disposizione dei richiedenti idonei spazi per i funerali civili, ove il cadavere potrà essere portato solo a cassa chiusa.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 20. Trasporti funebri e orari

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000.

Spetta pertanto al privato cittadino rivolgersi, a sua discrezione, ad una Impresa Funebre o ad Ente o Privato appositamente in possesso della prescritta autorizzazione.

Le imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, possono esercitare il trasporto funebre.

L'orario del trasporto funebre, osservate le disposizioni della ASL competente è fissato dal Comune, compatibilmente con le seguenti esigenze:

- onoranze funebri richieste;
- normale orario di lavoro dei dipendenti comunali interessati.

Il trasporto, salvo casi particolari, non è permesso nei giorni festivi.

Il percorso del corteo funebre sarà il più idoneo per decoro e funzionalità nonché il più breve.

Qualora i familiari e/o eredi versino in condizioni di bisogno economico, accertato mediante relazione dettagliata a firma del Servizio sociale e nel caso di non reperibilità dei parenti, il Comune si fa carico delle spese relative al servizio trasporto funebre, fatte salve eventuali future azioni di rivalsa.

Art. 21. Trasporti funebri: eventi speciali

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il comune del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare il servizio di trasporto fino al locale identificato dallo stesso come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio della salma a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e le relative spese saranno a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Art. 22. Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 26 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 23. Requisiti dei mezzi di trasporto funebri

Per quanto attiene ai mezzi di trasporto funebre e alle rimesse, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 24. Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti riconosciuti dall'Ordinamento Italiano, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 25. Funerali civili

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi vengono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 26 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente in materia; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 27. Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze, o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per le salme che risultassero portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. disporrà, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, ed alla destinazione.

Art. 28. Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui precedente art. 133. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive e diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 29. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La tumulazione è autorizzata ai sensi della normativa regionale vigente in materia

Art. 30. Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 31. Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

TITOLO VI

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 32. Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane e ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione (permesso di seppellimento) rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 33. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 34. Deposito provvisorio di cadavere, di ceneri o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di cadavere, di ceneri o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le pratiche richieste dal caso.

Art. 35. Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri

Il custode del cimitero riceve, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso aventi diritto al seppellimento in un sepolcreto esistente nel cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i cadaveri di persone che hanno trasferito la propria residenza dal Comune di Carugo in strutture assistenziali e sanitarie di tipo residenziale o in luoghi caratterizzati da analoga finalità assicurata da una rete assistenziale anche solo di tipo comunitario, familiare e/o affettivo;
- f) gli estranei con motivata richiesta previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- g) i cadaveri di cittadini o congiunti nati nel Comune non più residenti o abbiano risieduto in Carugo per almeno 10 anni.
- h) i resti mortali e ceneri delle persone sopraelencate;

Le autorizzazioni alla sepoltura nei casi indicati alle precedenti lettera f) e g) sono subordinate al pagamento della tariffa corrispondente maggiorata del 50%.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

TITOLO VII INUMAZIONI

Art. 36. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 37. Caratteristiche del campo per inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

L'ubicazione viene indicata dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 38. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte e fotografia del defunto .

Il cippo sarà posto in sede a cura del concessionario.

Per le salme in campo di inumazione non è previsto il servizio di illuminazione votiva.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 39. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 40. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 41. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 42. Modalità di concessione e durata

Le inumazioni sono soggette al pagamento di una tariffa.

La loro durata è fissata in anni dieci non rinnovabile.

Art. 43. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 44. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 45. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto.

Art. 46. Scadenza della concessione - recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VIII TUMULAZIONI

Art. 47. Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 48. Tipi e durata delle concessioni - perpetuità

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 25 salvo rinnovi;
- c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 40 salvo rinnovi;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 salvo rinnovi;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30 salvo rinnovi.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

La durata della concessione decorre dalla data della tumulazione.

Le concessioni con scadenze diverse per posti in un'unica area devono essere unificate e ricondotte alle scadenze fissate dal presente articolo.

Le concessioni perpetue si estinguono:

- a) per soppressione del cimitero;
- b) per casi di pubblica utilità;
- c) per insufficienza del cimitero, anche per singola tipologia di sepoltura;
- d) per esigenze dei privati di modificare la concessione perpetua in atto mediante la tumulazione di salme non indicate nel contratto o lo spostamento di salma. In caso di tombe a più posti la concessione perpetua si estingue per tutti i posti;
- e) per riscontrate difformità di fatto rispetto alla concessione perpetua. Il ritrovamento di resti mortali non costituisce difformità;
- f) nel caso di abbandono della tomba con le modalità di cui all'art. 57 e 63 del presente regolamento.

Nei casi di cui alle precedenti lettere, esclusa la lettera f), le concessioni perpetue per tombe e loculi vengono trasformate in concessioni della durata di anni 50. Il nuovo termine decorre dalla tumulazione dell'ultima salma o dalla data del contratto nel caso in cui il loculo - posto non sia stato ancora utilizzato.

Le concessioni per cappelle vengono trasformate in concessioni della durata di anni 99 dalla tumulazione dell'ultima salma.

Il Responsabile del settore Territorio redige una pianificazione annuale, nel rispetto del presente regolamento e del Piano cimiteriale, relativa alle necessità del cimitero e al consumo delle tipologie di sepoltura. Tale documento viene approvato entro il 30/11 di ogni anno per l'annualità successiva.

Il collocamento di cassetine contenenti resti mortali o urne cinerarie in tombe e loculi non modifica la durata della concessione delle tombe e loculi di destinazione e comporta soltanto il pagamento delle opere murarie.

Il collocamento in tombe e loculi di cassetine contenenti resti mortali o urne cinerarie provenienti da altri cimiteri comporta la corresponsione al Comune sia del diritto di accesso che il pagamento delle opere murarie.

Art. 49. Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Il contratto dovrà essere stipulato entro un termine massimo di giorni quaranta dalla data della tumulazione.

Ove sia prevista una dilazione di pagamento degli importi relativi alla concessione, la stipula della stessa avverrà al pagamento dell'ultima rata, con decorrenza dalla data di tumulazione.

Art. 50. Pagamento della concessione - cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

L'eventuale dilazione di pagamento va richiesta dietro presentazione di apposita domanda da indirizzare all'Amministrazione comunale, avendo cura di dettagliare i motivi che originano tale richiesta.

La rateizzazione verrà autorizzata secondo i seguenti criteri:

- rata minima mensile anticipata di € 150,00;
- periodo massimo di rateizzazione mesi 24 (ventiquattro).

L'estinzione dell'obbligazione al pagamento avverrà con il versamento dell'ultima rata, con conseguente sottoscrizione del relativo contratto che avrà decorrenza dalla data di tumulazione o di scadenza in caso di rinnovo. Nel caso di sovrapposizione di salme di cui all'art. 66, il concessionario dovrà pagare per intero i manufatti interrati, mentre pagherà la singola concessione cimiteriale e alla/e tumulazione/i delle successive salme dovrà essere dovuto il pagamento della concessione interessata e provvedere ad adeguare le altre alla nuova scadenza con le tariffe vigenti.

All'interno del cimitero possono essere riservate apposite zone ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 51. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Non è ammesso il posizionamento di accessori decorativi, vasi all'esterno dell'area di sedime del monumento.

Art. 52. Decorrenza della concessione - rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo da stabilirsi in accordo con l'Amministrazione Comunale secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione rapportata al periodo di rinnovo.

Art. 53. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con le concessione in scadenza o scaduta.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO IX

CAPPELLE, EDICOLE E SEPOLCRETI DI FAMIGLIA

Art. 54. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate nel piano cimiteriale.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di anni 99.

Oltre alle aree l'Amministrazione Comunale può concedere anche sepolcreti di famiglia, manufatti completamente interrati costituiti da più spazi per sepoltura individuale.

Esso è oggetto di unica e specifica concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 55. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale.

Art. 56. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni, o fotografie del bozzetto.

I singoli progetti debbono essere approvati. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 57. Prescrizioni per la realizzazione del monumento

La costruzione del monumento è subordinata alla autorizzazione dell'Amministrazione Comunale rilasciata dietro richiesta del concessionario, richiesta accompagnata da elaborato grafico in duplice copia.

In ogni caso l'altezza max del monumento non dovrà superare mt. 1,20 e il 50% dell'area coperta dovrà essere destinata a verde.

Si applicano ai sepolcreti di famiglia le norme previste dai successivi artt. 53, 54 e 58.

Art. 58. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 59. Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 60. Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 63 del presente regolamento.

Art. 61. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 49, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 50, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 62. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 50 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 63. Salme o resti provenienti da altri comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 59.

Art. 64. Manutenzioni delle opere

I concessionari di edicole funerarie, di cappelle e di tombe di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, dietro presentazione di regolare progetto in conformità al Regolamento edilizio.

In caso di inadempienza si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale. I resti mortali presenti nella tomba troveranno utile collocazione nel cimitero, in ragione delle loro caratteristiche al momento della decadenza.

TITOLO X

TOMBE INDIVIDUALI

Art. 65. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 25 (vedi art. 48).

Art. 66. Sovrapposizioni di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di 3 (tre), previa collocazione di idoneo manufatto.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla relativa tariffa.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 3 sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge;
- d) il convivente.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del relativo corrispettivo e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 67. Modalita' e termini per la costruzione del monumento

Per la costruzione e realizzazione del monumento si osservano le prescrizioni di cui all'art. 57 ad esclusione del limite dell'area a verde.

Detta costruzione deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 50 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Le eventuali essenze arboree dovranno essere autorizzate contestualmente alla posa del monumento, entro e non oltre il perimetro dell'area concessa e non dovranno superare i 50 cm di altezza dalla lastra tombale. Le stesse dovranno essere oggetto di costante manutenzione.

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

Art. 68. Manutenzione - revoca - decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 61 e 64.

La concessione per una tomba viene dichiarata altresì decaduta nel caso in cui non siano rintracciabili gli eredi e ricorrono le condizioni di cui agli artt. 48 comma 6 lettera f), art. 53 e trascorsi almeno 6 (sei) mesi dall'affissione di apposita comunicazione sulla tomba.

TITOLO XI COLOMBARI

Art. 69. Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo X in quanto compatibili.

E' ammessa la concessione del secondo colombaro a persona vivente legata, da vincoli di parentela in linea retta e coniuge, al titolare del diritto di sepoltura del primo colombaro, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione.

Nel caso in cui la durata della concessione rimanente nel momento di utilizzo del secondo colombaro è inferiore ai 20 anni si dovrà provvedere ad adeguare la scadenza della concessione ai 20 anni con le tariffe vigenti.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme dietro pagamento del relativo corrispettivo e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 70. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui ai comma 8 - 9 dell'art. 76 del D.P.R..

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 71. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o piombo e l'altra, esterna, di legno.

Art. 72. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata prevista dall'art.48.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

Per i posti perpetui si veda l'art. 48.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Non è consentita la prenotazione dei loculi.

TITOLO XII OSSARI E CINERARI

Art. 73. Ossario e cinerario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme possono essere raccolte e depositate nell'ossario-cinerario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa e le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.

Nel cimitero comunale un'area destinata al giardino delle rimembranze sarà a disposizione per la dispersione delle ceneri.

Art. 74. Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata prevista nell'art. 48.

Le stesse nicchie sono destinate all'accoglimento anche delle urne cinerarie.

E' possibile il posizionamento di una cassetta e di un'urna cineraria in un'unica celletta, previa verifica delle relative dimensioni.

Art. 75. Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie raccolgono in ampolle le ceneri dei cadaveri cremati, con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.

Ogni ampolla deve contenere le ceneri di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

E' possibile il posizionamento di due ampolle in un'unica celletta, previa verifica delle relative dimensioni.

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito spazio individuato nel piano cimiteriale.

La concessione ha la durata prevista dall'art. 48.

TITOLO XIII CREMAZIONE

Art. 76. Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 1030 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 77. Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 78. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.

Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 79. Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni od estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti affidatari dell'urna presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7 comma 5 L.R. 22/2003 dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune in cui è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

TITOLO XIV

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 80. Autopsie ed imbalsamazioni

Per quanto attiene alle autopsie ed alla imbalsamazione si rimanda alla normativa regionale vigente in materia.

TITOLO XV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81. Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Si informeranno i cittadini delle suddette esumazioni mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e nella bacheca del cimitero per almeno 90 (novanta) giorni e, ove possibile mediante comunicazione scritta al titolare della concessione cimiteriale oppure ai congiunti interessati; nell'impossibilità di rintracciare i congiunti, si provvederà ad apporre comunicazione sulla tomba.

E' consentito ai familiari assistere alle operazioni di esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizione di completa mineralizzazione, sarà traslato nell'apposito campo "indecomposti" ove sarà inumato in contenitori di materiale biodegradabile.

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di 5 (cinque) anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, nel rispetto della normativa vigente detto periodo si riduce a 2 anni.

In conformità a quanto prescritto dalla circolare del ministero della sanità n. 10 del 31.07.1998, è possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3 lettera g della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 (dieci) anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 (venti) anni" (vedi anche legge regionale Lombardia 22/2003 per la cremazione di cadaveri nel caso di saturazione delle sepolture).

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute al momento dell'esumazione, vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierele per deporre a pagamento in cellette ossario ovvero per cremarle.

ART. 82. Esumazioni straordinarie

L'esumazione di un cadavere è straordinaria qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione. Può essere eseguita per:

- a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Le esumazioni possono essere effettuate tutto l'anno (ma è preferibile nel periodo da ottobre ad aprile).

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria si dovranno applicare le normative vigenti, previste dalla legge, che indicano come procedere, chi deve presenziare e partecipare. Non è consentito traslare il cadavere da un campo di inumazione all'altro, salvo necessità logistiche inderogabili.

Art. 83. Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno o meno di 10 anni in loculo aerato.

Per i cadaveri estumulati dopo tale periodo e non mineralizzati è previsto un periodo di inumazione per 5 anni nel campo indecomposti.

Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a 2 anni.

Si informeranno i cittadini delle suddette estumulazioni mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e nella bacheca del cimitero per almeno 90 (novanta) giorni e, ove possibile mediante comunicazione scritta al titolare della concessione cimiteriale oppure ai congiunti interessati; nell'impossibilità di rintracciare i congiunti, si provvederà ad apporre comunicazione sulla tomba.

È consentito ai familiari assistere alle operazioni di estumulazione.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare un cadavere tumulato da meno di 20 anni in loculo stagno o meno di 10 anni in loculo aerato, per dargli una diversa sepoltura nello stesso od in altro Comune o per cremarlo.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso in cui stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Art. 84. Corrispettivi per esumazioni /estumulazioni

Sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto:

- a) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- b) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in nicchia ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modifiche integrazioni.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere

Art. 85. Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 74.

Art. 86. Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del necroforo comunale ed almeno un aiutante testimone.

La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Durante queste operazioni il cimitero sarà chiuso: si procederà, se possibile, nelle prime ore del mattino.

Art. 87. Materiali residui

I materiali residui all'atto dell'esumazione/estumulazione (resti delle casse vestiario, ecc.) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 88. Recupero materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che potrà procedere a:

- a) distruzione;

- b) riutilizzo, restando esclusi scopi speculativi;
- c) conservazione di opere di valore artistico o storico.

Art. 89. Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno (anche se di norma è preferibile che non vengano effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) l'esumazione/estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la tenuta del feretro; nell'eventualità che la stessa non sia idonea, il suo trasferimento in altra sede potrà effettuarsi previo opportuno rivestimento in zinco.

TITOLO XVI

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 90. Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Sindaco esercita la sua funzione di vigilanza attraverso il servizio di custodia e il settore territorio.

Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 91. Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 92. Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico e dell'Ufficio tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 93. Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 94. Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 10; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 95. Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) curare che le opere eseguite all'interno del cimitero, da parte di privati e delle Ditte da loro incaricate, vengano eseguite in conformità a quanto prescritto nel presente regolamento ed a comunicare al responsabile del servizio le eventuali inottemperanze al fine di poter dar corso ai provvedimenti previsti al titolo XVII.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVII

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 96. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 97. Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai bambini minori di anni 14 (quattordici) se non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con l'ambiente cimiteriale;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- d) a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 98. Prescrizioni particolari

Ogni qualsivoglia intervento di costruzione, restauro, manutenzione alle tombe deve essere preceduto da una comunicazione indicante la tipologia di intervento e la durata dello stesso.

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 99. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno rispettoso, corretto, dignitoso.

E' vietato:

- a) calpestare le tombe, le aiuole e le aree a verde;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- g) abbandonare fuori dagli spazi di raccolta l'occorrente per la pulizia e l'annaffiatura;
- h) disperdere acqua sporca fuori dalle apposite caditoie;
- i) asportare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto non di proprietà;
- j) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- k) fotografare o filmare senza autorizzazione;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- m) turbare il libero svolgimento di funzioni religiose, cortei e riti commemorativi;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non autorizzati dal responsabile.

I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque violasse quanto sopra elencato o comunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto e offensivo verso il culto dei morti sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

TITOLO XVIII

ESECUZIONE LAVORI AL CIMITERO

Art. 100. Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 101. Esecuzione dei lavori

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, richiedere il versamento di un deposito cauzionale alla ditta esecutrice dei lavori, pari ad un quinto dell'importo di concessione, a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

Sono a completo carico delle Ditte esecutrici dei lavori i ripristini totali dei vialetti e delle parti comuni, interessate dalle opere autorizzate; in particolare i rinterri dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- fino a 30 cm sotto il piano del viale circostante, con terreno naturale proveniente dallo scavo;
- strato di materiale misto sabbio - ghiaioso nello spessore di cm. 20;
- sistemazione finale con pietrischetto nello spessore massimo di cm. 5.

Per un periodo di 30 giorni dall'ultimazione delle opere dovrà essere curato l'assettamento del rinterro, e si dovrà provvedere al risanamento immediato degli eventuali cedimenti in modo che il piano di calpestio risulti sempre uniforme.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavori per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di opere per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 102. Trasporto e deposito dei materiali

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno accedere all'interno del perimetro del cimitero, fatti salvi i casi particolari, valutati dal competente ufficio comunale.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche autorizzate.

Art. 103. Accertamento dei lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'art. 101 verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- a) sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- b) siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- c) siano stati liquidati eventuali danni a persone.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienza, previa emanazione di apposita ordinanza nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie a rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 104. Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavori all'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

E' in ogni caso vietato eseguire i seguenti lavori nei giorni festivi, una settimana prima della ricorrenza dei defunti e fino ad una settimana dopo:

- a) le opere murarie;
- b) la posa di monumenti;
- c) il taglio delle piante;
- d) ogni qualsivoglia intervento di manutenzione straordinaria;

È inoltre vietata in detto periodo l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito lavorare negli orari di chiusura del cimitero e di non sospendere i lavori nel periodo sopraccitato.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105. Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 106. Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 107. Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 108. Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 109. Vigilanza - Sanzioni.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 110. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dallo Statuto Comunale.

Sommario

TITOLO I.....	3
NORME GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del regolamento	3
Art. 2. Responsabilità del Comune	3
Art. 3. Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento	3
TITOLO II.....	4
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI	4
Art. 4. Denuncia dei casi di morte	4
Art. 5. Denuncia dei casi di morte da parte dei medici.....	4
Art. 6. Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria	4
Art. 7. Rinvio di resti mortali.....	4
Art. 8. Visita del medico necroscopico.....	5
Art. 9. Casi di morte per malattia infettiva	5
Art. 10. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	5
Art. 11. Nati morti e prodotti abortivi.....	5
Art. 12. Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri a scopo di studio - prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - autopsie - trattamenti per la conservazione dei cadaveri.....	5
TITOLO III	6
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	6
Art. 13. Periodo di osservazione.....	6
Art. 14. Periodo di osservazione - indicazioni.....	6
Art. 15. Luoghi di deposito per osservazione	6
TITOLO IV	7
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.....	7
Art. 16. Deposizione del cadavere nel feretro.....	7
Art. 17. Verifica e chiusura feretri	7
Art. 18. Caratteristiche della cassa.....	7
TITOLO V	9
TRASPORTO DEI CADAVERI.....	9
Art. 19. Modalità del trasporto e percorso	9
Art. 20. Trasporti funebri e orari.....	9
Art. 21. Trasporti funebri: eventi speciali.....	9
Art. 22. Norme generali per i trasporti.....	9
Art. 23. Requisiti dei mezzi di trasporto funebri	10
Art. 24. Riti religiosi.....	10
Art. 25. Funerali civili	10
Art. 26 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale	10
Art. 27. Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	10
Art. 28. Trasporto per seppellimento o cremazione.....	11
Art. 29. Trasporti in luogo diverso dal cimitero	11
Art. 30. Trasporti all'estero o dall'estero	11
Art. 31. Trasporto di ceneri e resti	11
TITOLO VI.....	12
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	12
Art. 32. Autorizzazione per la sepoltura.....	12
Art. 33. Custodia dei documenti	12
Art. 34. Deposito provvisorio di cadavere, di ceneri o di resti mortali	12
Art. 35. Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri	12

TITOLO VII.....	13
INUMAZIONI.....	13
Art. 36. Sepolture.....	13
Art. 37. Caratteristiche del campo per inumazioni.....	13
Art. 38. Cippi indicativi.....	13
Art. 39. Scavo della fossa.....	13
Art. 40. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.....	13
Art. 41. Fosse per bambini di eta' inferiore ai dieci anni.....	14
Art. 42. Modalita' di concessione e durata.....	14
Art. 43. Revoca e decadenza della sepoltura.....	14
Art. 44. Norme riguardanti le sepolture a inumazione.....	14
Art. 45. Ornamento con fiori e piante.....	14
Art. 46. Scadenza della concessione - recupero materiali.....	14
TITOLO VIII.....	15
TUMULAZIONI.....	15
Art. 47. Sepolture a tumulazione.....	15
Art. 48. Tipi e durata delle concessioni - perpetuita.....	15
Art. 49. Atto di concessione.....	16
Art. 50. Pagamento della concessione - cauzione.....	16
Art. 51. Doveri dei concessionari.....	16
Art. 52. Decorrenza della concessione - rinnovi.....	16
Art. 53. Scadenza della concessione.....	17
TITOLO IX.....	18
CAPPELLE, EDICOLE E SEPOLCRETI DI FAMIGLIA.....	18
Art. 54. Concessione dell'area.....	18
Art. 55. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.....	18
Art. 56. Modalita' per la presentazione dei progetti.....	18
Art. 57. Prescrizioni per la realizzazione del monumento.....	18
Art. 58. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.....	18
Art. 59. Diritti di sepolcro.....	19
Art. 60. Ossari, cinerari, colombari.....	19
Art. 61. Mancata utilizzazione dell'area.....	19
Art. 62. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale.....	19
Art. 63. Salme o resti provenienti da altri comuni.....	19
Art. 64. Manutenzioni delle opere.....	19
TITOLO X.....	20
TOMBE INDIVIDUALI.....	20
Art. 65. Norme per la concessione.....	20
Art. 66. Sovrapposizioni di salme.....	20
Art. 67. Modalita' e termini per la costruzione del monumento.....	20
Art. 68. Manutenzione - revoca - decadenza.....	20
TITOLO XI.....	21
COLOMBARI.....	21
Art. 69. Norme per la concessione.....	21
Art. 70. Lastre di chiusura ed ornamenti.....	21
Art. 71. Caratteristica dei feretri.....	21
Art. 72. Diritto di sepoltura e durata della concessione.....	21
TITOLO XII.....	22
OSSARI E CINERARI.....	22
Art. 73. Ossario e cinerario comune.....	22
Art. 74. Nicchie ossario.....	22

Art. 75. Cellette cinerarie.....	22
TITOLO XIII	23
CREMAZIONE	23
Art. 76. Oggetto e finalità	23
Art. 77. Autorizzazione alla cremazione	23
Art. 78. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	23
Art. 79. Consegna ed affidamento delle ceneri.....	24
TITOLO XIV	25
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE.....	25
Art. 80. Autopsie ed imbalsamazioni	25
TITOLO XV	26
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	26
Art. 81. Esumazioni ordinarie.....	26
ART. 82. Esumazioni straordinarie	26
Art. 83. Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	26
Art. 84. Corrispettivi per esumazioni /estumulazioni.....	27
Art. 85. Raccolta delle ossa	27
Art. 86. Personale che deve presenziare alle operazioni.....	27
Art. 87. Materiali residui	27
Art. 88. Recupero materiali.....	27
Art. 89. Trasferimento di feretri in altra sede	28
TITOLO XVI.....	29
SERVIZI CIMITERIALI	29
Art. 90. Manutenzione e vigilanza.....	29
Art. 91. Organizzazione del servizio cimiteriale	29
Art. 92. Custode del cimitero.....	29
Art. 93. Compiti del custode.....	29
Art. 94. Tenuta dei documenti obbligatori.....	29
Art. 95. Obblighi del custode seppellitore	29
TITOLO XVII.....	31
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	31
Art. 96. Orario di apertura del cimitero	31
Art. 97. Divieto d'ingresso	31
Art. 98. Prescrizioni particolari	31
Art. 99. Norme per i visitatori	31
TITOLO XVIII.....	33
ESECUZIONE LAVORI AL CIMITERO	33
Art. 100. Obblighi imprese appaltatrici	33
Art. 101. Esecuzione dei lavori.....	33
Art. 102. Trasporto e deposito dei materiali	33
Art. 103. Accertamento dei lavori eseguiti	34
Art. 104. Orario dei lavori	34
TITOLO XIX	35
DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 105. Tutela dei dati personali	35
Art. 106. Leggi ed atti regolamentari.....	35
Art. 107. Abrogazione di precedenti disposizioni.	35
Art. 108. Rinvio dinamico.	35
Art. 109. Vigilanza - Sanzioni.	35
Art. 110. Entrata in vigore del regolamento	35

